



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza
Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 3727405
Registro: RATAA



Num. Prot: 0000293P del: 11/01/2016

38122 TRENTO / TRIENT 11 gennaio 2016

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201312
e-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: ripaist@pec.regione.taa.it

EL	PF	mf
----	----	----

OGGETTO / Legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31
BETRIFFT "Adeguamento della legge regionale 4
gennaio 1993, n. 1 (nuovo ordinamento dei
comuni della regione autonoma trentino-alto
adige) e s.m. alle disposizioni in materia di
controlli interni recate dal decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 e ulteriori disposizioni
in materia di enti locali".

CIRCOLARE N. 1/EL/2016/TN

Ai Comuni della provincia di Trento
LORO SEDI

38122 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

38122 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

38054 All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
TONADICO (TN)

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 – pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione
22 dicembre 2015, n. 51/I-II, supplemento n. 4

[link: [legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31](#)]

provvede innanzitutto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel Testo unico degli enti locali
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in

favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il DL 174/2012 ha innovato la materia dei controlli, esterni e interni, sulle regioni e sugli enti locali. In particolare, ha reintrodotto forme di controllo esterno sugli enti locali, ad opera della Corte dei Conti e dei Servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato.

La Corte costituzionale ha stabilito – con la sentenza n. 39 del 2014 – che le norme sui controlli esterni della Corte dei conti sono estensibili alle autonomie speciali dal momento che tali controlli sono svolti in riferimento agli articoli 81 e 119 Cost., anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. I controlli esterni svolti dalla Ragioneria generale dello stato non risultano invece applicabili alle autonomie speciali, eccedendo i limiti del legittimo intervento del legislatore statale, circoscritto dalla Corte costituzionale alla facoltà di disciplinare obblighi di trasmissione da parte degli uffici degli enti locali delle notizie ritenute sensibili. Secondo la Corte infatti l'attribuzione al Governo (e non a un organo magistratuale terzo quale la Corte dei conti) di un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti locali sottrae illegittimamente tale attività all'ambito riservato alla potestà normativa di rango primario in materia di ordinamento degli enti locali delle Regioni ad autonomia differenziata.

Le nuove disposizioni sui controlli interni risultano invece essenziali per la concreta operatività dei controlli esterni – di competenza della Corte dei conti – sulla legittimità e regolarità della gestione economico-finanziaria degli enti locali. Già nella "Relazione sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2013" la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti aveva pertanto sollecitato la Regione ad adeguare l'ordinamento degli enti locali in materia senza ulteriore ritardo.

Pur consapevole del maggior carico di lavoro che andrà a gravare sugli enti locali, il legislatore regionale non poteva dunque procrastinare il recepimento del DL 174/2012 né accogliere le richieste di differire – ben oltre il semestre stabilito dalla legge regionale in commento – il termine per l'adozione da parte dei comuni delle disposizioni attuative di loro competenza.

La LR 31/2015 è incentrata (**articolo 1**) quindi sul recepimento della disciplina recata dal DL 174/2014 in materia di controlli interni e valorizza la responsabilità e l'auto-controllo da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già esistenti di controllo interno e introducendone di nuove.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile (articolo 1 comma 1 lettere a – b) sulle proposte di deliberazione (esclusi i meri atti di indirizzo) di consiglio o di giunta viene reso più incisivo, da un lato, prevedendo l'inserimento nella deliberazione del parere di regolarità tecnica e di quello regolarità contabile (che va espresso qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente) e stabilendo che i soggetti che hanno formulato i pareri rispondano in via amministrativa e contabile del parere reso. Dall'altro, stabilendo che la giunta o il consiglio comunale possono bensì discostarsi dal parere espresso sulla proposta di deliberazione, ma con l'obbligo di darne adeguata motivazione nella deliberazione stessa.

Inoltre (articolo 1, comma 1, lettera c – nuovo articolo 56-ter, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1) nei comuni ove sono presenti, oltre al segretario, altri responsabili dei servizi, il controllo di regolarità amministrativa viene, per così dire, sdoppiato, dando origine a un controllo successivo, da effettuarsi a campione sotto la direzione del segretario o del vicesegretario, secondo modalità da definire nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente entro il termine semestrale stabilito dall'articolo 2.

Quanto alle nuove forme di controllo interno (articolo 1 comma 1 lettera c – nuovo articolo 56-*bis* della LR 1/1993), la stessa espressione "*sistema dei controlli*" chiarisce che le molteplici forme di controllo interno (controllo di gestione; controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi programmatici; controllo degli equilibri finanziari. Solo per i comuni di maggiori dimensioni: controllo dell'efficacia, efficienza, economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente; controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente che indirettamente) rappresentano altrettante modalità di verifica dell'attività dell'ente locale destinate a operare in termini organici. Il "*sistema dei controlli*" presuppone un efficace coordinamento delle diverse tipologie di controllo, che assicuri un costante scambio di dati tra le figure dei responsabili – a diverso titolo – delle attività di controllo interno nonché la tempestiva trasmissione dei risultati delle verifiche tra i responsabili dei controlli interni. Inoltre, a garanzia dell'indipendenza dei controlli, condizione imprescindibile per un controllo realmente incisivo, il sistema dei controlli interni dovrà essere disciplinato dagli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa e – sempre nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'articolo 2 – secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo di compiti di gestione. Prevedendo altresì la partecipazione necessaria all'organizzazione del sistema dei controlli interni del segretario dell'ente e dei responsabili dei servizi, oltre che, laddove previsti, del direttore generale, del vicesegretario e delle unità di controllo (ove istituite).

La nuova legge regionale estende poi al nuovo sistema di controlli interni la possibilità per gli enti locali di avvalersi dell'attività di supporto del Consorzio dei comuni, già prevista dall'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 con riferimento all'attività di revisione interna, ovvero la possibilità di istituire uffici unici mediante una convenzione – tra enti locali – che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento. In ogni caso l'attività del Consorzio dei comuni costituisce una forma di supporto all'attività di controllo degli enti locali che non può considerarsi sostitutiva del controllo stesso che resta affidato ai soggetti istituzionalmente preposti alle diverse attività.

Soltanto per gli enti di maggiori dimensioni demografiche – e con decorrenza scaglionata – vengono introdotti:

- il controllo strategico (articolo 1 comma 1 lettera c – nuovo articolo 56-*quater* della LR 1/1993) diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio;
- il controllo sulle società partecipate non quotate (articolo 1 comma 1 lettera c – nuovo articolo 56-*quinquies* della LR 1/1993), con l'assegnazione alle stesse di obiettivi gestionali. La legge prevede poi l'obbligo per le amministrazioni comunali di organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Nel quadro delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione (principio del pareggio di bilancio "rafforzato"), particolare rilievo assume il controllo sugli equilibri finanziari (articolo 1 comma 1 lettera c – nuovo articolo 56-*sexies* della LR 1/1993), svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale (ove previsto), del segretario e dei responsabili dei servizi. Si tratta di un controllo che implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni all'ente locale.

La legge (articolo 1 comma 1 lettera c – nuovo articolo 56-*septies* della LR 1/1993) rinvia infine alle Province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di finanza locale, la disciplina degli enti locali deficitari o dissestati.

L'**articolo 2**, come si è già anticipato, assegna ai comuni un termine di sei mesi per l'adozione delle disposizioni attuative del nuovo sistema dei controlli interni. Tale termine scade il 6 luglio 2016.

L'**articolo 3** della legge regionale si limita a chiarire il senso di una disposizione in materia di validità / nullità dei voti espressi per l'elezione del sindaco e degli organi delle amministrazioni comunali della provincia di Bolzano.

L'**articolo 4** recepisce la nuova norma prevista, in materia di rimborso delle spese legali agli amministratori comunali, dall'articolo 7-*bis* del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125. Con la disciplina proposta nel presente disegno di legge, il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori dei comuni della regione (ammesso purché non sussista una situazione di conflitto di interessi) è limitato a quelle sostenute per un solo difensore ed entro i limiti stabiliti ora dal DM 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]



PF